



CITTA DI ALBENGA

PROVINCIA DI SAVONA

AREA IV LAVORI PUBBLICI
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Prot. n. 15033
Ord. n. 217 del 04.04.2020

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, che prevede espressamente che il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitari o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili ed urgenti.

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" entrato in vigore il 23.02.2020;

Visto il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute adottata d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020, che ha sancito alcune misure cautelari finalizzate ad evitare la diffusione del virus;

Visto il D.P.C.M. del 8 marzo 2020 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. 25 marzo 2020 n.19 recante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"

Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2020;

Vista in ultimo l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 3/04/2020 con la quale è ordinato:

"ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DPCM 9 marzo 2020;

nei luoghi individuati dai Sindaci, nel periodo intercorrente tra le ore 00.00 di sabato 4 aprile 2020 e le ore 24.00 di lunedì 13 aprile 2020, saranno vietati la presenza e gli spostamenti di persone fisiche, secondo le modalità e nell'arco temporale stabilito dai Sindaci stessi con proprie ordinanze; di vietare, dalle ore 00.00 di sabato 4 aprile 2020 fino alle ore 24.00 di lunedì 13 aprile 2020, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case allocate nello stesso Comune, essendo già imposto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPCM 22 marzo 2020, confermato nell'efficacia dal successivo DPCM 1 aprile 2020, il divieto di spostamento tra comuni diversi".

VALUTATO che:

- il territorio del Comune è interessato da diversi luoghi in cui si possono presentare assembramenti, specie in occasione di condizioni meteorologiche favorevoli, quali si annunciano quelle per i prossimi giorni;
- seppur impegnate al massimo delle risorse disponibili, le forze di polizia potrebbero avere significative difficoltà a contenere la mobilità delle persone, tenuto anche conto dell'estensione del territorio, caratterizzato da molte zone decentrate;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure su base locale, nonché declinare in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni introdotte dalla legislazione d'emergenza richiamata in premessa, finalizzate a dissuadere i Cittadini dal tenere comportamenti incoerenti con le prescrizioni di carattere sanitario e non allineate alle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere con ogni mezzo la diffusione del virus;

RICHIAMATA all'uopo la propria ordinanza n. 216 del 03.04.2020 già emessa in ordine all'individuazione di tali aree e ritenuto di doverla revocare ed emettere un nuovo provvedimento poiché la stessa contemplava un errore materiale nella parte dispositiva relativa agli aspetti sanzionatori, in contrasto con i dispositivi stabiliti dall'art. 4 del DM 25.03.2020;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

ORDINA

per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e sulla base di quanto previsto dall'ordinanza regionale n. 16 del 03.04.2020 che dalle ore 00,00 del 04 aprile 2020 alle ore 24,00 del 13 aprile 2020 è interdetto l'accesso alle seguenti aree pubbliche:

- Piazza del Popolo (area centrale)
- Piazza XX Settembre (spazio verde)
- Piazza Enzo Tortora
- Passeggiata a mare - Cristoforo Colombo e Andrea Doria
- Piazza Europa
- Piazza Pertini - Vadino
- Via Julia Augusta
- Giardini Paolo VI (attigui a Viale Liguria)
- Giardini Libero Nante (attigui a Viale Pontelungo)
- Area verde Viale Otto Marzo (dietro Parco giochi Peter Pan)
- Marciapiede via Trento (tratto compreso tra Via Medaglie d'Oro e Ponte Viveri)

INFORMA

Che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 25.03.2020 e salvo che il fatto costituisca reato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, nel caso il mancato rispetto delle predette misure avvenisse mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni saranno aumentate fino ad un terzo.

Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 del ridetto D.M. 25.03.2020.

DISPONE

- la revoca della propria precedente ordinanza n. 216 del 03.04.2020
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune per la dovuta pubblicità alla cittadinanza;
- che la stessa venga diffusa mediante mezzi di stampa, radio e televisioni locali;

MANDA

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura UTG Savona
- Regione Liguria
- Comando Polizia Locale di Albenga

- Comando Stazione Carabinieri di Albenga

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale 04 aprile 2020 ore _____.

IL SINDACO
Riccardo TOMATIS

